

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3081

## DISEGNO DI LEGGE

### APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

*il 24 luglio 2002 (v. stampato Senato n. 1308)*

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
E, *AD INTERIM*, MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

**(BERLUSCONI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(SCAJOLA)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(CASTELLI)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

**(MORATTI)**

E CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

**(URBANI)**

—

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della  
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Islanda di  
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Roma  
il 14 gennaio 1999

—

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 25 luglio 2002*

—

## DISEGNO DI LEGGE

## ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Islanda di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 14 gennaio 1999.

## ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

## ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 171.359 annui a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO  
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA D'ISLANDA DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E  
TECNOLOGICA**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica d'Islanda (qui di seguito denominati "le Parti contraenti"), desiderosi di rafforzare i legami di amicizia fra i due Paesi e di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso relazioni culturali più avanzate, hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1**

Lo scopo di questo Accordo è promuovere e realizzare attività che favoriscano la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fra i due Paesi.

**Articolo 2**

Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione scolastica anche attraverso l'eventuale scambio di esperti. Esse promuoveranno la cooperazione fra le rispettive istituzioni accademiche attraverso eventuali scambi di docenti e ricercatori e progetti di ricerca comuni su temi di reciproco interesse.

Esse promuoveranno altresì - previo mutuo consenso e nell'ambito dei propri mezzi finanziari - le attività di istituzioni, enti e associazioni al fine di rafforzare le relazioni culturali fra i due Paesi e di promuovere in ciascun Paese la diffusione della lingua e cultura dell'altro. Al riguardo ciascuna Parte contraente potrà inviare mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale del proprio Paese nel territorio dell'altra Parte contraente. Le Parti contraenti incoraggeranno lo scambio di programmi culturali fra i rispettivi organismi radio-televisivi.

Le Parti contraenti promuoveranno inoltre la cooperazione fra archivi, musei, biblioteche, attraverso lo scambio di informazioni, documentazione ed esperti nei settori della protezione, conservazione e restauro dei beni culturali, e nel campo dell'editoria incoraggiando, in particolare, la traduzione, la pubblicazione di saggi e romanzi dell'altro Paese e le mostre di libri.

Le Parti contraenti faciliteranno e promuoveranno la collaborazione per impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali e concorderanno le opportune misure a tal fine.

**Articolo 3**

Le Parti contraenti offriranno, su base di reciprocità, borse di studio a studenti e laureati dell'altro Paese per condurre studi e ricerche a livello universitario o postuniversitario o in istituzioni quali accademie, e conservatori nel settore delle discipline umanistiche, delle arti e delle scienze.

**Articolo 4**

Le Parti contraenti favoriranno la cooperazione nei settori della musica, della danza, delle arti figurative, del teatro, e della cinematografia attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione a festival ed altri eventi importanti.

## Articolo 5

Le Parti contraenti promuoveranno lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica tra istituzioni e organizzazioni scientifiche, pubbliche e private, dei due Paesi nei settori di comune interesse.

## Articolo 6

Le Parti contraenti incoraggeranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e delle attività giovanili.

## Articolo 7

Le condizioni di carattere tecnico e finanziario per le attività previste dal presente Accordo verranno definite in ogni caso sulle base di negoziati fra le Parti contraenti.

## Articolo 8

Il presente Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data dell'ultima notifica scritta con la quale le Parti contraenti abbiano comunicato l'un l'altra l'adempimento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore dell'Accordo.

## Articolo 9


Il presente Accordo avrà durata illimitata.

Ognuna delle Parti contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per le vie diplomatiche. La denuncia entrerà in vigore sei mesi dopo che verrà notificata all'altra Parte contraente. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso concordati nel periodo di validità del presente Accordo, salvo che entrambe le Parti contraenti decidano diversamente.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati a ciò dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 24.2.1999, in due originali ciascuno nelle lingue italiana, islandese e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana



Per il Governo della  
Repubblica Islandese



**AGREEMENT  
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE  
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ICELAND  
ON CULTURAL, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Iceland (hereinafter referred to as "the contracting Parties") desirous to strengthen the friendly relations between the two countries, and to promote mutual understanding and knowledge through more advanced cultural relations, have agreed as follows:

**Article 1**

The aim of this Agreement is to promote and carry out activities aimed at strengthening cultural, scientific and technological cooperation between the two countries.

**Article 2**

The contracting Parties shall promote cooperation in the field of education, inter alia through a possible exchange of experts. The contracting Parties shall foster cooperation among their respective academic institutions through the exchange of professors and researchers, and through common scientific research projects on subjects of mutual interest.

Subject to mutual agreement and within their financial means, both contracting Parties shall promote the activities of institutions and associations with a view to strengthening their cultural relations and encouraging the teaching of the language and culture of the other country.

In this respect, each contracting Party may send to the territory of the other contracting Party exhibitions illustrating the artistic and cultural heritage of its own country. The contracting Parties shall promote exchange of cultural programs between their respective national radio and television corporations.

The contracting Parties shall also promote cooperation between archives, museums and libraries, through an exchange of information, documentation and experts in the protection, conservation and restoration of cultural assets and in the publishing fields by encouraging, in particular, translations, book exhibitions, and the publication of essays and novels of the other country.

The contracting Parties shall facilitate and promote cooperation in order to prevent any illicit import, export and transfer of cultural assets and they shall agree upon the relevant appropriate measures.

**Article 3**

The contracting Parties shall offer, on a reciprocal basis, scholarships to students and graduates of the other country in order to carry out studies and research at graduate and post-graduate level, or at similar institutions such as academies and conservatories in the fields of humanities, science and fine arts.

**Article 4**

The contracting Parties shall promote cooperation in the fields of music, dance, visual arts, theatre and cinematography through the exchange of artists and the participation in festivals or other significant events.

## Article 5

The contracting Parties shall promote the development of the scientific and technological cooperation between their two countries' scientific institutions and organizations, both public and private, in sectors of common interest.

## Article 6

The contracting Parties shall encourage the exchange of information and experience in the fields of sport and youth activities.

## Article 7

The practical arrangements and financial conditions related to the activities carried out under this Agreement shall be decided in each case on the basis of negotiations between the contracting Parties.

## Article 8

This Agreement shall enter into force sixty days after the date of the last written notification by which the contracting Parties have communicated officially to each other the fulfilment of their respective internal procedures for the entry into force of this Agreement.

## Article 9


The period of validity of this Agreement is unlimited.

Each contracting Party may terminate this Agreement at any time through diplomatic channels. The termination shall come into force six months after the other contracting Party has been notified. It shall not affect the carrying out of the programmes under way agreed upon during the period of validity of this Agreement, unless both contracting Parties agree otherwise.

In witness whereof, the undersigned, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Rome on 24.2.1999 In two originals each one in the Italian, Icelandic and English languages, all texts being equally authoritative. In case of any divergence of interpretation the English text shall prevail.

For the Government of the  
Italian Republic



For the Government of the  
Republic of Iceland





€ 0,26



\*14PDL0031110\*